



COMUNE DI PREMIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16

OGGETTO:

**AGEVOLAZIONI I.C.I. IN MATERIA DI
ATTRIBUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL CLASSAMENTO CATASTALE.
COMMI 336 E 337, ART. 1 LEGGE 30/12/04 N. 311.**

L'anno **duemilasei** addì **trenta** del mese di **maggio** alle ore ventuno e minuti venti nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MARTINETTI Elio - Sindaco	Sì
2. GUENZA Angelo - Consigliere	Sì
3. BRAITO Domenico - Assessore	Sì
4. LOCATELLI Osvaldo - Consigliere	Sì
5. GASPARI Alfredo - Vice Sindaco	Sì
6. PEDROLI Giulio - Consigliere	Sì
7. GIANNONI Renzo - Assessore	Sì
8. BINI Marco - Assessore	Sì
9. MATLI Silvano - Consigliere	Sì
10. BRAITO Fausto - Consigliere	Sì
11. SETTI Augusta - Consigliere	Sì
12. PANIGHETTI Ivano - Consigliere	No
13. BERNARDI Mauro - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor BORTOT Dr Italo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MARTINETTI Elio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

La Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003), all'art. 13, prevede che i Comuni, con riferimento ai tributi propri, possano stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun Ente non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano a obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali con nota del (8 giugno 2004), ha precisato che non sussistono ragioni di diritto e di fatto che precludano agli enti territoriali la facoltà di deliberare in merito.

La Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), all'art. 1 ha previsto:

- al comma 336 (Aggiornamento del classamento catastale per intervenute variazioni edilizie)
"I Comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'art. 28 del regio Decreto-Legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni";
- al comma 337 (Decorrenza degli effetti fiscali delle variazioni catastali)
"Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del Comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal Comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del Comune".

Il Direttore dell'Agenzia del Territorio, con provvedimento del 16 febbraio 2005 (in G.U. n. 40 del 18 febbraio 2005), emanato ai sensi del comma 339 dell'art. 1, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha fissato le modalità tecniche e operative per l'attuazione dell'art. 1, comma 336 di detta legge.

In base alle norme citate:

- a) il Comune, individuate le unità immobiliari di proprietà privata non dichiarate in catasto o per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie richiede ai soggetti interessati la produzione degli atti di aggiornamento catastale;
- b) i soggetti interessati hanno l'obbligo di presentare all'Agenzia del Territorio, entro 90 giorni dalla richiesta del Comune, gli atti di aggiornamento necessari redatti da un professionista tecnico abilitato a norma di legge;
- c) in mancanza di tale adempimento gli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedono d'ufficio all'aggiornamento ponendo a carico dell'inadempiente gli oneri per l'attività svolta dalle proprie strutture;
- d) gli atti attributivi delle nuove rendite sono notificati dall'Agenzia del Territorio ai soggetti interessati;
- e) in deroga alle disposizioni vigenti, a norma del comma 337, le nuove rendite catastali dichiarate o comunque attribuite hanno effetto fiscale retroattivo nel senso che la loro decorrenza è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale ovvero, in mancanza, al 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del Comune;
- f) sono posti a carico dei contribuenti che non avevano a tempo debito adempiuto all'obbligo di dichiarare al Catasto le nuove edificazioni e/o le intervenute variazioni edilizie i tributi dovuti e le relative sanzioni.

Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, Titolo 1 (imposte comunali), Capo 1 (imposta comunali sugli immobili), articolo 10 (versamenti e dichiarazioni), comma 4), stabilisce che:

- *i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio;*
- *la dichiarazione ha effetti anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.*

L'operazione avviata dal comma 336 della Finanziaria 2005 porterà dunque ad una sostanziale bonifica delle banche dati catastali e comunali con effetti, anche fiscali, di lunga durata e, prevedibilmente, di non irrilevante peso.

Il tutto a conclusione delle complesse procedure previste dal Direttore dell'Agenzia del Territorio con il citato provvedimento del 16 febbraio 2005 che prevedono, a valle dell'individuazione da parte dei Comuni delle unità immobiliari passibili di riclassamento, onerosi adempimenti a carico sia di questi ultimi sia dell'Agenzia del Territorio.

D'altro lato è necessario evidenziare che tale operazione comporterà gravami non indifferenti per i cittadini resisi a suo tempo inadempienti nei confronti del fisco comunale in specie per l'efficacia retroattiva della norma.

Il Cons. Guenza abbandona la sala (11 presenti)

Valutato tutto quanto precede si ritiene opportuno proporre, in via eccezionale e per un arco di tempo limitato, un provvedimento che agevoli la definizione dei rapporti tributari relativi alle annualità di imposta arretrate conseguenti agli obblighi posti a carico dei contribuenti dall'art. 1, commi 336 e 337 della Legge n. 311/2004 citata.

In sintesi il provvedimento prevede per i soggetti passivi ICI che prima della richiesta del Comune presentino spontaneamente all'Agenzia del Territorio gli atti di attribuzione/aggiornamento di cui al D.M. 701/1994:

- a) il versamento della sola imposta dovuta sull'intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita, ovvero sul maggior imponibile nel caso di aggiornamento della rendita relativamente alle annualità di imposta arretrate non ancora cadute in prescrizione (2001-2002-2003-2004-2005) con decorrenza dalla data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia e limitatamente al periodo in cui risultano essere soggetti passivi dell'imposta, con l'esclusione, in entrambi i casi, di sanzioni ed interessi;
- b) il perfezionamento della definizione agevolata con il pagamento in autoliquidazione a mezzo conto corrente postale delle somme dovute entro 30 giorni dalla comunicazione dell'accettazione da parte dell'Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione/aggiornamento di cui al D.M. 701/1994 da presentarsi entro il termine perentorio del 30 settembre 2006;
- c) viene fatta salva la possibilità, da parte dell'Ufficio Tributi, di verificare l'esatta indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e la correttezza dei versamenti eseguiti, provvedendo in caso di versamento insufficiente alla liquidazione delle maggiori somme dovute assoggettandole alla sanzione di cui all'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, nonché, in caso di omessa e/o infedele indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e in caso di omesso versamento, all'attivazione della procedura di cui ai commi 336 e 337 della Legge 311/2004.

Ritenuto di inserire questo provvedimento nel Regolamento dell'Imposta comunale sugli immobili con un nuovo articolo numerato 7bis e denominato "Agevolazioni in materia di atti di aggiornamento/attribuzione del classamento catastale a seguito e con riferimento dell'entrata in vigore dei commi 336 e 337 dell'art. 1, della L. 30 dicembre 2004, n. 311".

Tutto ciò premesso,

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto dei pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Per quanto sopra

Con votazione unanimemente espressa per alzata di mano dagli 11 presenti e votanti

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'integrazione del vigente Regolamento dell'Imposta comunale sugli immobili con l'aggiunta del seguente articolo 7bis :

"Art. 7 bis: Agevolazioni in materia di atti di attribuzione/aggiornamento del classamento catastale a seguito e con riferimento dell'entrata in vigore dei commi 336 e 337 dell'art. 1, della L. 30 dicembre 2004, n. 311.

1. I soggetti passivi dell'Imposta Comunale sugli Immobili che presentino, in quanto titolari di diritti reali su:

- 1) unità immobiliari non dichiarate in Catasto:
 - a. *a seguito di interventi edilizi di nuova costruzione;*
 - b. *in conseguenza del passaggio dalla categoria delle esenti a quella delle imponibili (da fabbricati rurali a fabbricati ordinari);*
- 2) *unità per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali a seguito di:*
 - a. *interventi edilizi (ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria) che comportano una modifica permanente nella destinazione d'uso, un incremento non inferiore al 15% del valore di mercato oppure una variazione nella consistenza;*
 - b. *interventi edilizi che giustificano la mutazione della categoria catastale originaria in altra di maggior pregio;*
 - c. *rilascio di licenze ad uso commerciale che comportino modifiche permanenti nella destinazione d'uso (categoria catastale non coerente con la destinazione autorizzata)*

alla competente Agenzia Provinciale del Territorio, prima che il Comune ne faccia richiesta, gli atti di attribuzione/aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 con indicazione della data cui fare riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, e che tali atti siano stati definitivamente accettati dall'Agenzia del Territorio in sede di verifica, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità di imposta arretrate di loro competenza riferite agli anni con il versamento di una somma pari alla sola imposta o alla maggior imposta dovuta, con esclusione, in entrambi i casi, degli interessi e delle sanzioni amministrative dovute.

2. *la definizione agevolata delle annualità arretrate di cui al precedente comma si perfeziona con la presentazione di apposita comunicazione al Comune mediante modulo predisposto dallo stesso e il pagamento in autoliquidazione delle somme dovute, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'accettazione da parte dell'Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione/aggiornamento, i quali sono da presentarsi entro il termine perentorio del 30 settembre 2006.*
3. *l'Ufficio Tributi provvede alla verifica dell'indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e dell'adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata e, in caso di insufficienza del versamento, liquida le maggiori somme dovute assoggettandole alla sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omessa e/o infedele dichiarazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e in caso di omesso versamento, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato a mezzo raccomandata a.r., attiva la procedura di cui ai commi 336 e 337 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311."*

2. di dare atto che il Regolamento ICI, così modificato, verrà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e della Circolare 29 dicembre 2000 n° 241/E dello stesso Ministero;

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
MARTINETTI Elio

Il Segretario Comunale
BORTOT Dr Italo

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 si esprime parere FAVOREVOLE

DI REGOLARITÀ TECNICA

DI REGOLARITÀ CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____

Premia , li _____

Il Segretario Comunale
BORTOT Dr Italo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
BORTOT Dr Italo